

REGOLAMENTO (CE) N. 213/2001 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2001

che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari e modifica i regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

matto in polvere ⁽³⁾, al fine di incorporare nel presente regolamento i relativi allegati sui metodi d'analisi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(2) La composizione e le caratteristiche qualitative del latte e dei prodotti lattiero-caseari stabilite nel quadro dei regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1255/1999 devono essere verificate allo scopo di garantirne la completa conformità con i requisiti fissati.

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 15, l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 14,

(3) Spesso i metodi di riferimento previsti per tali verifiche sono metodi pubblicati da organismi internazionali quali CEN, IDF, ISO e AOAC International e regolarmente aggiornati da tali organismi. In alcuni casi esiste un metodo di riferimento comunitario, mentre in altri casi la normativa comunitaria non prevede alcun metodo di riferimento. Allo scopo di garantire un'applicazione uniforme dei metodi di riferimento, è opportuno compilare annualmente un elenco dei metodi di riferimento e precisare che il metodo da applicare deve figurare nel suddetto elenco.

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CEE) n. 1216/68, (CEE) n. 3942/92, (CE) n. 86/94, (CE) n. 2721/95, (CE) n. 1080/96, (CE) n. 1081/96, (CE) n. 1082/96, (CE) n. 1854/96, (CE) n. 880/98 e (CE) n. 1459/98, i cui riferimenti completi figurano nell'allegato XXVI del presente regolamento, stabiliscono i metodi di riferimento e di routine per l'analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari e definiscono il campo e le modalità d'applicazione di tali metodi. Per motivi di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione dei suddetti regolamenti in un unico testo, in modo da mettere a disposizione degli operatori del settore un unico corpus dei metodi summenzionati e delle relative modalità d'applicazione. Allo stesso scopo è necessario modificare i regolamenti della Commissione (CE) n. 2771/1999, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽²⁾ e (CE) n. 2799/1999, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scre-

(4) Non si deve tuttavia escludere la possibilità di applicare metodi di routine, dei quali occorre quindi specificare le condizioni di applicazione.

(5) Allo scopo di stabilire una prassi uniforme per la valutazione dei risultati delle analisi, è inoltre opportuno fissare metodi comuni. Lo stesso vale per la valutazione organolettica dei prodotti considerati e per il riesame dei risultati in caso di contestazione.

(6) Per talune analisi non esistono attualmente metodi di riferimento convalidati internazionalmente riconosciuti. Non sono quindi disponibili informazioni sulle variazioni dei risultati analitici da laboratorio a laboratorio. È pertanto opportuno stabilire metodi a livello comunitario, convalidati secondo le norme stabilite a livello internazionale, da applicare come metodi di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.